ACCORDO QUADRO
PER COLLABORAZIONI NELL'AMBITO DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

TRA

- L'**Università degli Studi di Verona** (di seguito, per brevità, Università) C.F. 93009870234, con sede in Verona (VR), via dell'Artigliere 8 - 37129, PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it, in persona della Magnifica Rettrice Prof.ssa Chiara Leardini, ivi domiciliata per la carica e autorizzata alla stipula del presente atto;

E

- L'*associazione/società/ente* (di seguito, per brevità, XXX), C.F. XXX, P.IVA XXX, PEC XXX, con sede in XXX, via XXX, in persona del Rappresentante Legale XXX, autorizzato alla stipula del presente atto (se necessario: con delibera del Direttivo, verbale n. / del),

di seguito anche definite congiuntamente "Parti",

PREMESSO CHE

- La **Legge 125 del 2014** "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" promuove partenariati con soggetti della società civile, con le università, gli enti pubblici, sostiene la cooperazione territoriale attraverso Regioni e Comuni e infine coinvolge il settore privato profit nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo, quindi riconosce a pieno titolo le Università come attrici di una cooperazione internazionale che cambia con le rapide trasformazioni sociali ed economiche, locali e globali del mondo interdipendente di oggi.
- L'Università degli Studi di Verona tramite la Commissione Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, aderisce dal 2014 al **CUCS (Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo)** e dal luglio 2026 fa parte della Giunta allargata di questa rete promossa dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). Le università aderenti al Protocollo d'Intesa del CUCS intendono ricoprire un ruolo innovativo e concreto nel potenziamento della cooperazione internazionale allo sviluppo attraverso azioni di ricerca, didattica e valorizzazione delle conoscenze per la società che contribuiscano a potenziare e favorire il dialogo tra gli attori istituzionali, il settore privato, la società civile e l'accademia stessa, mirando, attraverso il confronto e la partecipazione, alla realizzazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e la rispettiva declinazione nazionale come espressa dalle linee programmatiche della cooperazione Italiana.
- L'Università degli Studi di Verona, tramite la Commissione Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, aderisce dal 2020 a **RUniPace (Rete delle Università italiane per la Pace)** promossa dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). Come gli altri Atenei aderenti alla Rete, ispira la propria azione ai principi fondamentali della Costituzione, della Carta delle Nazioni Unite, dei Trattati istitutivi dell'Unione Europea, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, del Consiglio d'Europa, nella consapevolezza che il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali; la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana; l'obbligo di cooperare al fine del mantenimento della pace e della prevenzione delle minacce alla pace; il contrasto alle diseguaglianze e alla povertà sono valori fondanti dell'ordinamento costituzionale

italiano, dell'ordinamento internazionale, di quello dell'Unione Europea e dei diversi accordi di cooperazione internazionale allo sviluppo dei quali l'Italia è parte.
- L'Università degli Studi di Verona, tramite la Commissione Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, aderisce dal 2020 alla rete **Manifesto Università Inclusiva (MUI)** proposta dall'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati alle Università italiane affinché studentesse e studenti costrette/i alla fuga vengano supportate/i, attraverso una pluralità di servizi e benefici, nell'accesso all'istruzione universitaria e nella prosecuzione degli studi, nella partecipazione attiva alla vita accademica e nel processo di inclusione sul territorio. Oltre a rendere più inclusivo il sistema di istruzione superiore, l'adesione al MUI favorisce la formazione e l'acquisizione di competenze specifiche da parte del personale universitario, offre opportunità per incrementare relazioni interistituzionali ed è strumento a supporto della ricerca sui temi della protezione internazionale e temporanea, sul sistema di accoglienza in Italia e sulla comunicazione interculturale con gli studenti richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale e temporanea.
- L'Università degli Studi di Verona, tramite la Commissione Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, aderisce dal 2018 alla rete internazionale **Scholars at Risk (SAR)**, che si propone di offrire protezione a docenti universitarie/i, ricercatrici/tori e studiose/i che nei loro paesi d'origine, per motivi politici, religiosi o ideologici siano soggette/i a violenze, minacce o pericoli. Nel febbraio 2019, l'ateneo è inoltre entrato a far parte della **sezione SAR - Italia** e dall'ottobre 2023 siede nel Consiglio Direttivo della rete, con incarico di coordinatore nazionale per il biennio 2025-2027. La rete italiana favorisce l'assegnazione di incarichi di ricerca temporanei presso le università aderenti per consentire a queste/i studiose/i di essere accolte/i e proseguire in sicurezza l'attività accademica finché permane l'impossibilità di tornare nei loro Paesi d'origine.
- In continuità e sviluppo delle sopracitate attività della Commissione Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, il **Piano Strategico 2026-2028** dell'Università degli Studi di Verona prevede tra i suoi obiettivi strategici per l'area dell'Internazionalizzazione l'obiettivo INT.1 – Aumentare visibilità, attrattività e reputazione internazionale dell'Ateneo, da realizzare anche attraverso la linea di intervento INT.1.3 – Potenziamento e co-creazione di iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo.

PREMESSO INOLTRE CHE

- *Inserire breve descrizione delle finalità, della storia e delle principali attività dell'associazione/società/ente*

l'Università e *associazione/società/ente*, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono attivare forme di cooperazione internazionale allo sviluppo sia in Italia che nei Paesi in via di sviluppo della lista DAC dell'OCSE, sia in contesti di pace che in contesti di emergenza e crisi umanitaria.

Tutto ciò premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità
L'Università degli Studi di Verona e *associazione/società/ente* si impegnano a collaborare reciprocamente per la realizzazione di progetti e programmi condivisi negli ambiti della ricerca, della didattica e della valorizzazione delle conoscenze per la società nel campo della cooperazione

internazionale allo sviluppo sia in Italia che nei Paesi in via di sviluppo della lista DAC dell'OCSE, sia in contesti di pace che in contesti di emergenza e crisi umanitaria.

Articolo 2 – Ambito di collaborazione

1. L'Accordo quadro fra l'Università e *associazione/società/ente* intende:

(la parte che segue, in cui vengono descritti gli ambiti di collaborazione, si può adattare in base al tipo di associazione/società/ente):
a)
b)
…

2. L'*associazione/società/ente* mette a disposizione le proprie competenze e si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture (sedi, piattaforme online) le attività didattiche, formative e/o divulgative e di ricerca che verranno realizzate, nonché studenti e studiosi coinvolti nelle attività e progettualità concordate.

Articolo 3 - Modalità di definizione e di esecuzione delle prestazioni oggetto della collaborazione

1. Le collaborazioni poste in essere nell'ambito del presente Accordo potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi attuativi da stipularsi tra i soggetti firmatari ovvero fra uno o più Dipartimenti degli stessi, atti a definire i termini e le modalità dei rispettivi impegni.
2. Le attività svolte non dovranno comportare oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo veronese, salvo eventuali coperture di spese di viaggio e soggiorno finalizzate alla realizzazione di specifici progetti di Cooperazione internazionale allo sviluppo.

Articolo 4 – Referenti

1. Per la gestione, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti designano ciascuna un proprio Referente. Per l'Università il referente è_____, per l'associazione/ente etc. il referente è_____.

Articolo 5 - Durata dell'Accordo quadro

1. L'Accordo quadro è efficace dal giorno della sua sottoscrizione, ha durata di tre anni ed è rinnovabile mediante atto scritto tra le parti.

Art. 6 - Recesso

1. Ciascuna delle Parti contraenti può esercitare il diritto di recesso in ogni tempo, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte ovvero alle altre Parti, con preavviso di un mese, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite invio di pec, al rappresentante legale della Parte ovvero ai rappresentanti legali delle Parti verso cui si esercita il diritto di recesso.
2. Il recesso non produce effetti sulle attività già avviate alla data della relativa comunicazione, che dovranno essere portate a termine dalle Parti salvo diverso accordo scritto tra le stesse.

Art. 7 – Personale, responsabilità e assicurazioni

1. L'attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.
2. Le Parti garantiscono adeguata copertura assicurativa ciascuna al proprio personale durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo e i relativi accordi attuativi.

Art. 8 – Salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

1. Tutte le attività di cui al presente Accordo verranno svolte nel rispetto dei regolamenti e della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in vigore nelle sedi di esecuzione dell'attività oggetto del presente Accordo.

Art. 9 - Riservatezza

1. Tutta la documentazione e le informazioni, principalmente di carattere tecnico e metodologico, scambiate tra le Parti e da queste condivise, dovranno essere considerate di carattere confidenziale, non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documenti possano in qualche modo essere acquisite da terzi, riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Art. 10 - Risoluzione delle controversie

1. Le parti si impegnano sin d'ora a definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse tra loro sorgere dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente atto.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo e per ogni controversia, competente è il Foro di Verona.

Articolo 11 - Registrazione

1. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.
2. Le spese di bollo relative al presente atto sono dovute solo in caso d'uso e saranno a carico della Parte che ne richiederà la registrazione.

p. L'Università degli Studi di Verona	p. *associazione/società/ente*
Prof.ssa Chiara Leardini	
(Magnifica Rettrice)	*(Legale Rappresentante)*
_____	_____

Verona, lì_____